



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

In persona del dott. Ugo Ferruta, pronuncia il seguente

**DECRETO**

a scioglimento della riserva assunta in data 21.08.2017 con termine per memorie fino al 23.08.2017, a seguito di istanza di riesame presentata dall'interessata, con l'avv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nel procedimento n. 57762/17 R.G. Civile, vertente su convalida del provvedimento del Questore di Roma ex art. 14 D.Lgs. 286/98 di trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria della cittadina peruviana M.A.J.S., nata in Perù il

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Motivi della decisione**

La Sig.ra J.S.M.A, ha chiesto il riesame del decreto di convalida del proprio trattenimento presso il C.I.E. di Ponte Galeria pronunciato da questo giudice di pace in data 16.08.2017.

Ritenute preliminarmente, come da proprio provvedimento in data 21.08.2017:

- l'ammissibilità dell'istanza, considerato il carattere self-executing dell'art. 9, co. 5 della direttiva CE 2008/115 (secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, *cf.* C-61/11, PPU, El Dridi contro Italia) che prevede espressamente il riesame della convalida anche ad istanza di parte e ritenuta non ostativa sotto tale profilo la non esplicita previsione di uno specifico termine e/o procedura per il riesame; la formulazione della norma comunitaria è infatti incondizionata e, inoltre anche per altri provvedimenti giurisdizionali di convalida previsti dal D.Lgs 286/98 (es. convalida delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, co. 1-*bis*) non si rinviene un'esplicita e univoca previsione di termini procedurali;

- la competenza dello scrivente quale giudice della convalida, nonché di turno in base alle tabelle e provvedimenti dell'Ufficio al momento del deposito dell'istanza;

premesso inoltre che, ai fini della garanzia del contraddittorio, in assenza della ricordata previsione di termini e di una specifica procedura, si è ritenuto di provvedere in tal senso secondo la prassi seguita dall'Ufficio per i provvedimenti ex art. 14, co. 1-*bis* T.U.I., assegnando termine per memorie alla Questura di Roma;

dato atto che la Questura ha depositato memoria in data 22.08.17, eccependo unicamente, nel merito, l'invalidità sotto il profilo probatorio del certificato di stato di famiglia e residenza (dal registro matricole dei cittadini peruviani rilasciato dal Consolato).

Nel merito, occorre considerare che, in sede di convalida, l'interessata (provvista di passaporto e quindi suscettibile di celere rimpatrio una volta acquistato il titolo di viaggio) ha eccepito il proprio stato di convivente con l'anziana madre, cittadina italiana e bisognosa di cure, producendo in udienza copia del proprio certificato di nascita, che però, non essendo tra l'altro corredato da traduzione legalizzata, non è stato ritenuto allo stato sufficiente ai fini della prova; il trattenimento (per il termine di legge di giorni trenta, fino all'eventuale proroga) è stato quindi convalidato, prevedendosi comunque l'eventuale riesame in caso di produzione del documento in originale, provvisto dei necessari requisiti.

Con l'istanza di riesame, ella ha invece depositato il certificato in originale, corredato della "apostille" del Ministero degli Esteri Peruviano che, ai sensi della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Da tale documento risulta la maternità di C.A. de M., nata a Callao (nonché la paternità di J.M.B.) la quale dunque può ritenersi, oltre ogni ragionevole dubbio, essere la stessa C.A.M. de O. vedova de M. indicata nel certificato del registro matricole dei cittadini peruviani rilasciato dal Consolato in data 17.08.17 come madre della trattenuta J.S.M.A. (secondo la previsione del doppio cognome, del padre e della madre) domiciliata presso lo stesso indirizzo.

Dalla carta d'identità della madre, anch'essa prodotta in atti, risulta che ella è cittadina italiana.

Ne consegue, considerato anche che per il secondo certificato non appare indispensabile la legalizzazione o "apostille" data la necessaria celerità della procedura di convalida e visto il tipo di attestazioni ivi contenute, che va ritenuta provata la convivenza con familiare entro il secondo grado, cittadino italiano, con conseguente manifesta illegittimità del decreto espulsivo presupposto dell'ordine di trattenimento presso il C.P.R. per l'inespellibilità dell'interessata ai sensi dell'art. 19, co.2, lett. c, del D.Lgs. 286/98.

Occorre quindi dichiarare cessati gli effetti del provvedimento di convalida emesso all'udienza del 16.08.2017, revocandolo espressamente quanto alla previsione del termine di trenta giorni per il trattenimento.

Nulla in punto spese, essendosi già provveduto in sede di convalida.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara cessati alla data odierna gli effetti dell'ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria di M.A.J.S, nata in Perù il \_\_/\_\_/\_\_, revocando il proprio decreto di convalida emesso all'udienza del 16.08.2017 nella parte in cui prevede o consente il trattenimento dell'interessata per giorni trenta.

Manda alla cancelleria per la notificazione alle parti.

Roma, 25 agosto 2017,

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Ugo Ferruta